



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

**Deliberazione del Direttore Generale N. 803 del 05/07/2024**

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Stipula convenzione con l' Azienda Sanitaria Regione Molise -ASREM- per l'espletamento di consulenze in neonatologia da parte dei dirigenti medici di questa A.O.R.N.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 05/07/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

**Oggetto:** Stipula convenzione con l'Azienda Sanitaria Regione Molise -ASREM- per l'espletamento di consulenze in neonatologia da parte dei dirigenti medici di questa A.O.R.N.

### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- l'Azienda Sanitaria Regione Molise -ASREM-, con nota acquisita da questa A.O.R.N. in data 28/05/2024, al prot. n. 15907/e, ha chiesto di poter usufruire delle prestazioni in neonatologia per una annualità, nei limiti previsti per la tutela della psicofisica del lavoratore nonché di altri convenzionamenti in vigore;
- ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2018, è stato chiesto parere interno ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentoale;

#### **Considerato e preso atto che**

la Direzione strategica di questa A.O.R.N., con nota prot. n. 17792/U del 14/06/2024, acquisiti i pareri di cui al precedente punto dai Direttori del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino e U.O.C. Neonatologia TIN/TNE, ha comunicato la disponibilità alla stipula dell'accordo di cui trattasi;

#### **Precisato che**

- l'attività di consulenza in premessa descritta sarà espletata in conformità del regolamento A.L.P.I. di questa A.O.R.N. vigente al momento dell'adozione del presente atto deliberativo;
- le prestazioni eseguite dallo *staff* medico, non supereranno i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n° 66/2003 e s.m.i.;
- la stipula dell'accordo è retta, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della legge n° 241/1990 e s.m.i. ed al fine di collaborare a garantire, in ambito nazionale, il rispetto dei *LEA*;

#### **Letto**

l'allegato schema convenzionale, di cui forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### **Ritenuto**

pertanto, di poter stipulare convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze in neonatologia presso l'Azienda Sanitaria Regione Molise -ASREM- per una annualità, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale;

#### **Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

### **PROPONE**

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

- 1) di accogliere la richiesta dell'Azienda Sanitaria Regione Molise -ASREM- e, per l'effetto, stipulare convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze in neonatologia presso la medesima azienda molisana;
- 2) di precisare che:
  - a) gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale per una annualità;
  - b) l'attività di cui trattasi sarà svolta nel rispetto del D.Lgs. n° 66/2003, disciplinante l'orario di lavoro subordinato e che, dal compenso stabilito per tale attività, questa Azienda tratterà quanto previsto dal regolamento A.L.P.I. vigente al momento della efficacia dell'accordo;
  - c) le attività in convenzione saranno subordinate e predisposte da parte dell'ASREM a conferma dei turni mensili previsti presso questa Azienda;
- 3) di approvare l'allegato schema di convenzione;
- 4) di demandare al Direttore U.O.C. Neonatologia di questa A.O.R.N. il compito di vigilare sull'osservanza di quanto riportato al precedente punto 2) segnalando, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. Affari Generali, eventuali comportamenti e/o inadempienze tenuti dai professionisti che svolgeranno le attività di cui trattasi che potrebbero causare disservizi alla U.O.C. di appartenenza e tali da costituire revoca e/o improseguibilità dell'accordo;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Neonatologia ed all'ASREM;
- 6) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, motivato dalla possibilità di calendarizzare con adeguato anticipo i turni previsti dalla medesima azienda molisana.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**  
dott. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023  
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

**Acquisiti** i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

- 1) **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Azienda Sanitaria Regione Molise -ASREM- e, per l'effetto, stipulare convenzione finalizzata all'espletamento di consulenze in neonatologia presso la medesima azienda molisana;
- 2) **PRECISARE CHE:**
  - a) gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale per una annualità;
  - b) l'attività di cui trattasi sarà svolta nel rispetto del D.Lgs. n° 66/2003, disciplinante l'orario di lavoro subordinato e che, dal compenso stabilito per tale attività, questa Azienda tratterà quanto previsto dal regolamento A.L.P.I. vigente al momento della efficacia dell'accordo;
  - c) le attività in convenzione saranno subordinate e predisposte da parte dell'ASREM a conferma dei turni mensili previsti presso questa Azienda;
- 3) **APPROVARE** l'allegato schema di convenzione;
- 4) **DEMANDARE** al Direttore U.O.C. Neonatologia di questa A.O.R.N. il compito di vigilare sull'osservanza di quanto riportato al precedente punto 2) segnalando, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla U.O.C. Affari Generali, eventuali comportamenti e/o inadempienze tenuti dai professionisti che svolgeranno le attività di cui trattasi che potrebbero causare disservizi alla U.O.C. di appartenenza e tali da costituire revoca e/o improseguibilità dell'accordo;
- 5) **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Neonatologia ed all'ASREM;
- 6) **RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, motivato dalla possibilità di calendarizzare con adeguato anticipo i turni previsti dalla medesima azienda molisana.

**Il Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

## CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE SPECIALISTICHE

DI

NEONATOLOGIA – TIN -

TRA

**l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta** di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, con sede legale in Caserta, via Palasciano sn, CF/PIVA 02201130610 legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gaetano Gubitosa, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, di seguito, per facilità di lettura, indicata come **"A.O.R.N."**

E

**l'Azienda Sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M)**, con sede in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, CF/PIVA 0154690070, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Giovanni Di Santo, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, di seguito, per facilità di lettura, indicata come **"ASReM"**

### Premesso che:

le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali,

che a seguito degli accordi intercorsi tra i competenti organi delle due Aziende, si è convenuto sulla possibilità di fare fronte alla richiesta di prestazioni ospedaliere nella branca specialistica di Neonatologia – TIN -, ai sensi dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019 - 2021.

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1

- a) L'AORN, aderendo alla richiesta avanzata dall' ASReM si impegna ad effettuare prestazioni ospedaliere della branca specialistica di Neonatologia – TIN - presso i Presidi Ospedalieri ASReM, avvalendosi della specifica professionalità del proprio personale dirigente medico.
- b) Il Referente della presente convenzione per l'AORN è individuato nella persona del Direttore UOC Neonatologia e TIN, che vigilerà affinché le prestazioni siano rese nel rispetto della normativa vigente sulla libera professione e dei dovuti riposi e, comunque, non oltre il limite previsto dalla vigente normativa per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore, tenendo conto anche delle eventuali ore mensili di consulenza rese dai medesimi professionisti in virtù di precedenti analoghi rapporti convenzionali.
- c) Il Referente della presente convenzione per l'ASReM è individuato nella persona della dott.ssa Debora Maria Luisa Simonetti quale Responsabile della SS Neonatologia e f.f. Pediatria Neonatologia/TIN.
- d) In ogni caso, l'attività di consulenza verrà svolta secondo le modalità e gli accordi che saranno stabiliti tra i Responsabili della presente convenzione.

## **Art. 2**

- a) L'attività di consulenza, articolata secondo turni mensili concordati tra i referenti del presente accordo, sarà effettuata dal personale Dirigente Medico Specialista in Neonatologia – TIN – dell'AORN al di fuori dell'orario di lavoro e comunque subordinatamente alle esigenze di servizio dell'azienda di appartenenza, e determinata in funzione delle necessità dell'ASReM.
- b) Detta attività sarà effettuata in conformità alle vigenti disposizioni normative, contrattali e regolamentari in materia.

## **Art. 3**

- a) L'ASReM, per le attività oggetto del presente accordo, si impegna a corrispondere all'AORN un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 100,00 (cento/00), oltre le spese di viaggio, soggiorno ed I.R.A.P.
- b) L'ASReM si farà carico, altresì, della copertura assicurativa dei medici interessati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, responsabilità professionale, infortuni e tutela legale connessi alle prestazioni oggetto della consulenza. Restano escluse – *ipso iure* – le eventuali responsabilità previste dalla Legge n. 24/2017 e successive norme attuative.

## **Art. 4**

- a) Entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, il Direttore Sanitario del PO invierà alla SC Affari Generali i resoconti delle prestazioni rese, attestandone il regolare svolgimento ed indicando, nel contempo, il numero di accessi ed il numero ore rese da ogni specialista.
- b) Tali resoconti dovranno essere trasmessi dalla SC Affari Generali dell'ASReM all'AORN all'indirizzo [protocollogenerale@ospedalecasertapec.it](mailto:protocollogenerale@ospedalecasertapec.it) per l'emissione della relativa fattura. La SC Affari Generali dell'ASReM procederà alla successiva liquidazione delle fatture.

## **Art. 5**

L'ASReM provvederà a versare l'importo dovuto, così come sopra determinato e richiesto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

## **Art. 6**

La presente convenzione avrà durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione.

Dopo tale periodo, la stessa potrà essere rinnovata solo a seguito di specifica e formale richiesta, avanzata da una delle parti. Eventuale risoluzione anticipata potrà essere richiesta da una delle parti con almeno 30 gg. di preavviso a mezzo raccomandata A/R o PEC

## **Art. 7**

- a) Le Parti dichiarano che, nell'ambito della presente convenzione, le stesse agiranno quali autonomi titolari del trattamento e che tratteranno i dati personali oggetto della presente convenzione in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.

b) Inoltre, nell'ambito delle mansioni svolte dal soggetto che materialmente porrà in essere le attività oggetto della presente convenzione, quest'ultimo tratterà i dati personali di titolarità dell'ASReM in qualità di autorizzato del trattamento secondo le istruzioni e le indicazioni fornite da parte di quest'ultima adottando tutte le misure ragionevoli per proteggere i dati contro furto, perdita, abuso, accesso non autorizzato, divulgazione, modifica, duplicazione, compromissione, distruzione.

#### **Art. 8**

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso e le relative spese, anche tardive, saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 9**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione sarà competente il Foro di Campobasso.

#### **Art. 10**

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.

Qualora nel corso della vigenza del presente accordo subentrassero disposizioni normative innovative, le parti si riservano la facoltà di definire *ex novo* con specifico provvedimento la regolamentazione degli aspetti giuridici, economici ed organizzativi sorgenti.

*Letto, confermato, sottoscritto e datato con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.*

Azienda Sanitaria Regione Molise (A.S.Re.M)  
il *Direttore generale*  
Giovanni Di Santo

AZIENDA OSPEDALIERA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO di Caserta  
Il *Direttore generale*  
Gaetano Gubitosa